

Verbale N. 2/2022 dell'assemblea degli associati

L'anno 2022 il giorno 21 aprile alle ore 16,45 presso la sede sociale, sita in Via del Cavatore, 1/D si è riunita su invito del Presidente, l'assemblea dei soci dell'Associazione Centro Documentazione Handicap per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1 - Approvazione modifiche statutarie in base al Codice del terzo settore;
- 2 - Approvazione del bilancio consuntivo al 31 dicembre 2021;
- 3 - Approvazione della relazione preventiva annuale;
- 4 - Varie ed eventuali

Sono presenti :

Barbara Soccol, Presidente dell'Associazione, Silvia Tamberi Coordinatrice, Francesco Palagi, tesoriere, con delega Baldereschi Federica, Maria Adele Barberi con delega Stefania Ricci, Fiorella Marchetti con delega Anna Maria Rossi, Luisanella Leoni con delega Ceccarelli Rossana, Andrea Rossi, Massimo Palagi e Nathalie Grillotti in qualità di professionista tributarista.

Assume la Presidenza Soccol Barbara e viene nominata Segretario verbalizzante la signora Maria Adele Barberi.

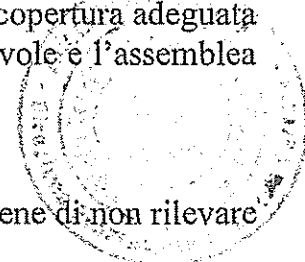
Assistono Nathalie Grillotti e il Tesoriere Palagi Francesco.

Il Presidente, constatata la validità della riunione, prende la parola passando ad analizzare l'ordine del giorno predisposto.

Punto 1 all'o.d.g: si procede alla lettura puntuale dello Statuto, soffermandosi in particolare nelle parti che sono state oggetto di sostanziali modifiche e aggiunte; i soci prendono atto delle variazioni dovute a termini di legge. Per quanto riguarda l'art. 1 si fa riferimento al nome dell'associazione che è il seguente: **Centro Documentazione Handicap - Progetto Donna – Volontariato Handicap ODV**. La dicitura ODV (organizzazione di volontariato) viene aggiunto al nome e per legge dovrà essere sempre dichiarato, in ogni estensione del simbolo dell'associazione. Successivamente vengono elencati gli scopi prioritari e secondari dell'Associazione che sono stati ampliati e che includono alcune attività che non sono state realizzate in passato, ma che potrebbero essere fatte in futuro in quanto sono comunque in linea con gli obiettivi della stessa. Sul tema Patrimonio /entrate si discute sulla possibilità di incrementare le risorse con iniziative diverse, oltre al contributo del Comune di Carrara si pensa di lasciare aperta la possibilità a donazioni esterne, contributi di enti locali ecc., anche offerte volontarie in occasioni degli eventi che saranno predisposti. La predisposizione delle donazioni del 5xmille è pure una strada percorribile e la Dottorssa Grillotti precisa che potrà essere decisa entro il 31 di ottobre del corrente anno. Si pensa anche all'aumento della quota associativa che a molti pare esigua e il cui ammontare non garantisce una copertura adeguata delle spese ordinarie. Portarla a 15,00 Euro può essere una scelta ragionevole e l'assemblea si esprime in tal senso.

Punto 2 all'o.d.g:

Vengono lette le voci del bilancio relativo all'anno 2021 e l'Assemblea ritiene di non rilevare alcunché.



3 605 16/05/2022

0,00 TZR22L000605000DD
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

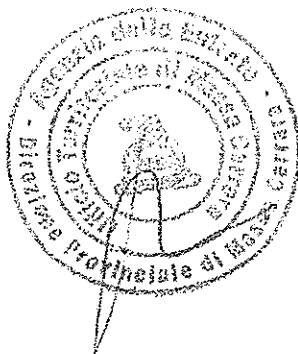
0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZR



Punto 3 all' o.d.g.: Viene letta la relazione preventiva annuale, riguardante le attività che i soci intendono portare a compimento per l'anno in corso e si rileva che la stessa sia coerente con le volontà dei soci.

Si passa quindi alla votazione dei punti in discussione:

**L'ASSEMBLEA, ALL'UNANIMITÀ DI VOTI
DELIBERA**

- 1) di approvare il nuovo statuto con le modifiche e le aggiunte redatte;
- 2) di approvare il bilancio consuntivo dell'anno 2021;
- 3) di approvare la relazione preventiva annuale;
- 4) di approvare l'innalzamento a 15,00 Euro della quota annuale associativa a partire dal tesseramento per l'anno 2023.

Punto 4 all'o.d.g.: per le varie ed eventuali si aggiornano i presenti sull'organizzazione dell'evento in programma il 14 maggio p.v. e sulle forme pubblicitarie da mettere in campo. In particolare per quello che riguarda i manifesti da far stampare ed affiggere, ritenendoli troppo costosi si preferisce dar corso alla diffusione delle locandine già stampate.

Non avendo altri argomenti da discutere e deliberare, previa lettura ed approvazione del presente verbale, la seduta viene tolta alle ore 18,30.

IL SEGRETARIO
Maria A. Barbeni

Il Tesoriere
Francesco Palagi

IL PRESIDENTE
Barbara Soccol

STATUTO

ART.1 Costituzione

È costituita un Ente del Terzo Settore, in forma di Associazione disciplinata dal Codice Civile nonché dal D.L. nr. 117 /2017 e s.m.i., avente la denominazione **Centro Documentazione Handicap- Progetto Donna – Volontariato Handicap ODV**

ART.2 Sede e Durata

L'associazione ha sede nel Comune di Carrara Via Del Cavatore nr. 1/D nei locali individuati dal Presidente ed approvati dal Consiglio Direttivo e può istituire sedi e uffici operativi sia in Italia che all'Estero, per il raggiungimento dei propri scopi.

Il trasferimento della sede legale all'interno del Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo e non costituisce variazione dello Statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata

ART.3 Oggetto e scopo

3.1 L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche ed utilità sociale nel campo di:

a) Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della L. 53/2003 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, in particolare:

-Promuovere ed organizzare ricerche, convegni, seminari, dibattiti, gestire biblioteche o altri centri culturali e di sostegno ai disabili e alle loro famiglie, organizzare corsi di aggiornamento, manifestazioni espositive ed audiovisive ed in genere iniziative tese a svolgere la conoscenza delle problematiche connesse all'handicap.

b) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

c) Formazione universitaria e post-universitaria;

d) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19/08/2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

e) Promozione della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, tra cui in particolare:

-diffondere l'informazione sulle normative e le politiche relative all'handicap, denunciando le forme di discriminazione ed emarginazione a danno dei disabili.

f) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'Art. 1 e 2 della L. 328/2000e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 104/1992 e alla L.112/2016 e successive modificazioni in particolare:

- realizzare servizi di consulenza ed aiuto per i disabili e le loro famiglie (telefono, informazioni legale, fiscale, psicologica, medica, consulenza familiare, centri di accoglienza.

3.2 L'Associazione può svolgere attività diverse che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale secondo i criteri ed i limiti definiti con Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art. 6 del codice tra cui in particolare:

- Organizzazione di eventi culturali gratuiti e/o a pagamento, nonché di viaggi e gite aventi finalità promozionali del proprio scopo di interesse generale;

- Somministrazione di alimenti e bevande in occasione di eventi di cui sopra.

3.3 L'Associazione nell'esercizio della propria attività può ove sia ritenuto attinente ai propri interessi in vista del proseguimento delle finalità statutarie, aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o

progetti, costruire o partecipare a società strumentali e di servizi, richiedere od ottenere contributi da Enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e privati per la ricerca l'innovazione, la cultura e la diffusione del sapere scientifico.

In particolare l'Associazione potrà:

- a) Stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, considerare opportune e utili per il raggiungimento degli scopi statuari, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti, mutui a breve o lungo termine, l'acquisto di beni mobili od immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati;
- b) Stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di servizi delle attività svolte dall'Associazione;
- c) Compiere ogni operazione strumentale al perseguimento del fine istituzionale, ivi comprese quelle di natura economico-finanziaria, purché le medesime non assumano carattere prevalente rispetto all'attività principale;
- d) Esercitare a norma dell'art. 7 ai sensi del D. Lgs. 117/2017 attività di raccolta fondi – anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazioni al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART.4 Patrimonio ed entrate dell'Associazione

4.1 Il Patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, proventi entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statuarie, ai fini dell'esclusivo proseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori, collaboratori, amministratori, ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

4.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi di pubbliche amministrazioni, Enti locali, Istituti di credito e da Enti in generale
- da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti degli associati o di terzi;
- dai proventi ottenuti da gestioni e iniziative effettuate ai sensi di legge e del presente statuto, nonché dalle attività esercitate ai sensi di legge del presente statuto

4.3 Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- Dalle quote di iscrizione di tutti i soci fondatori e da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- contributi erogati da Enti Locali.

4.4 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione da parte di chi intende aderire all'Associazione.

4.5 L'Adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore oltre al versamento delle quote sociali annuali.

4.6 I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in casi di morte,

estirpazione, recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato.

4.7 Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazioni trasmissibili a terzi, né per successioni a titolo particolare, né per successione a titolo universale

ART. 5 Fondatori, soci, sostenitori e beneficiari dell'associazione

5.1 il numero degli associati è illimitato, l'adesione è libera senza distinzioni di sesso, età religione, residenza. Possono diventare associati, tutti coloro, persone fisiche, giuridiche ed enti che condividano le finalità dell'Associazione.

5.2 Sono associati dell'Associazione i soci ordinari e i soci onorari.

5.3 Tutti gli associati sono tenuti al versamento annuale della quota associativa, secondo gli importi e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. La quota associativa ha durata di un anno solare e deve essere rinnovata entro il 31 marzo di ogni anno. Ogni associato ha diritto di elettorato attivo e passivo.

5.4 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

5.5 L'adesione all'Associazione comporta per l'associato avente maggiore età il diritto di voto nell'assemblea.

5.6 Sono associati ordinari coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza versando le quote annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo, sono soci onorari dell'Associazione coloro che, oltre a versare la quota annuale, vengono nominati, anche su proposta dell'assemblea, dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività od azioni significative che siano relative allo scopo di interesse generale dell'Associazione.

5.7 Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo per ricevere dalla segreteria amministrativa la modulistica da compilare per la richiesta di adesione e successivamente provvedere a fornire prova dell'avvenuto versamento della quota associativa dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione si propone ed impegnandosi ad approvarne ed osservarne statuto e regolamenti.

5.8 Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione proposte che saranno da ritenersi accolte qualora non pervenga diversa determinazione dall'Associazione entro sessanta giorni dal ricevimento del versamento della quota associativa in vigore all'atto dell'adesione. In caso di mancato accoglimento il Consiglio Direttivo provvederà ad informare l'aspirante associato del diniego, fornendone motivazione a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, mail, pec, WhatsApp e comporterà la restituzione della quota, dedotte le spese sostenute fatti salvi inoltre a favore del richiedente di cui all'articolo 23 del Codice.

5.9 Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere al novero dei partecipi all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo. Costituisce volontà di recesso altresì il mancato pagamento della quota associativa per una intera annualità

5.10 In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo ratificata dall'Assemblea. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

ART. 6 Organi dell'associazione

6.1 sono organi dell'Associazione:

- -L'Assemblea degli associati
- il Consiglio Direttivo
- Il presidente ed il Vice presidente del consiglio Direttivo;
- il Segretario /Tesoriere

6.2 I compensi agli organi dell'Associazione e i rimborsi delle spese da questi sostenute non possono superare quanto eventualmente previsto dalle norme vigenti; è vietata la corresponsione al presidente, ai membri del Consiglio Direttivo di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; ai medesimi limiti sono sottoposte le indennità per specifici incarichi o finzioni attribuiti ai membri del Consiglio Direttivo in alternativa all'esternalizzazione a soggetti terzi.

6.3 Il Consiglio Direttivo può attribuire specifiche funzioni operative ad un Direttore generale, anche scegliendo fra i propri membri, indicandone le mansioni stipulando apposito contratto nella forma maggiormente coerente con il tipo di funzione attribuiti e stabilendone un compenso.

6.4 Le indennità e compensi per incarichi o funzioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo.

6.5 Gli organi dell'associazione anche se scaduti restano in carica fino al subentro dei nuovi eletti.

ART.7 Assemblea

7.1 L'Assemblea è composta da tutti gli associati dell'associazione maggiorenni aventi diritto di voto, che siano in regola con il versamento della quota associativa.

7.2 In Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun socio ha diritto ad un voto. Il socio che non possa intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare esclusivamente da un altro socio, con delega scritta nei limiti massimi di delega di cui all'art. 24 c. del Codice.

7.3 L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, essa inoltre:

- provvede alla nomina del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo e del Tesoriere
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione
- delibera sulle modifiche al presente statuto
- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

7.4 L'assemblea viene convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno oppure con delibera del Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati o da almeno due membri del Consiglio Direttivo.

7.5 L'assemblea è convocata almeno dieci giorni prima della data fissata per la prima convocazione della stessa. La convocazione viene inviata a tutti gli associati all'indirizzo di posta elettronica fornito dagli stessi all'atto di adesione all'Associazione oppure con ogni altro mezzo tecnologico disponibile all'atto della convocazione che dia, a giudizio del Consiglio Direttivo, garanzia di raggiungimento degli aventi diritto, inoltre è pubblicata sul sito internet dell'associazione.

7.6 Il Consiglio Direttivo indica nella convocazione il luogo e la data di svolgimento in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea.

7.7 L'assemblea è ordinaria o straordinaria e tutti gli associati hanno parità di diritti e doveri.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 aprile o, nel caso previsto dal successivo art 13, entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

7.8 Ai sensi dell'art. 21 del codice civile e salve le previsioni specifiche di legge, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati presenti o rappresentati.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati.

7.9 sono riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria:

- la nomina e la revoca del presidente dell'associazione;
- l'elezione e la revoca dei restanti membri del Consiglio Direttivo
- l'approvazione del bilancio consuntivo;
- l'approvazione dei bilanci sociali redatti, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste ai sensi dell'art. 14 del Codice
- l'approvazione di eventuali regolamenti redatti dal Consiglio Direttivo ritenuti utili per il miglior funzionamento dell'associazione e il raggiungimento delle sue finalità;
- gli altri oggetti attribuiti dalla legge all'atto costitutivo o dal presente statuto alla sua competenza.

7.10 sono riservate alla competenza dell'assemblea straordinaria

- L'approvazione delle modifiche statutarie
- la trasformazione, la fusione, la scissione dell'associazione
- lo scioglimento anticipato dell'associazione nonché la devoluzione del patrimonio residuo, acquisito il parere preventivo ed attuata la procedura prevista dall'art.9 del Codice e la nomina dell'organo di liquidazione.

7.11 Ai sensi del terzo comma dell'art. 21 del codice civile, per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

7.12 Le deliberazioni prese in conformità dalla legge ed allo statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti al voto.

7.13 l'assemblea viene presieduta dal Presidente dell'Associazione che è coadiuvato da un segretario eletto dai presenti all'apertura di ogni seduta dell'assemblea; il segretario dovrà coadiuvare il presidente nella gestione dell'assemblea e redigere il verbale della seduta il quale verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario ed approvato dall'assemblea

7.14 Le deliberazioni riguardanti le persone sono sempre prese a scrutinio segreto.

ART.8 Consiglio Direttivo

8.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composta a scelta dell'assemblea da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri, compresi il Presidente ed il vice presidente: la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero dagli enti giuridici associati.

8.2 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i membri scaduti possono essere rieletti. In caso di decadenza, per qualsiasi ragione, di uno dei membri del consiglio direttivo, ad eccezione del presidente, per il quale andranno indette nuove elezioni, il posto vacante sarà occupato dal primo dei non eletti.

In caso di parità di voti ha prevalenza l'anzianità di iscrizione.

8.3 Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente

8.4 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.9 Presidente

9.1 Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso e può inoltre conferire procure e mandati utili allo svolgimento dell'attività sociale.

9.2 Al Presidente dell'Associazione compete sulla base delle deliberazioni emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo al quale riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione, in casi eccezionali di necessità ed urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

9.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

9.4 Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e dell'eventuale bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonea relazione oltre che di tutta la documentazione idonea prevista dalla legge.

ART.10 Vice Presidente

10.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un vice presidente il quale sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART.11 Segretario -Tesoriere

11.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un segretario svolgente la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

11.2 il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra gli associati. L'incarico è svolto, salvo diversa e motivata determinazione del Consiglio Direttivo, a titolo volontariato e gratuito, salvo diritto al rimborso delle spese sostenute per ragione del proprio ufficio.

11.3 Il tesoriere è nominato con le stesse modalità del segretario di cui al precedente punto 11.2.

11.4 il tesoriere è responsabile insieme al Presidente e al Consiglio Direttivo per quanto riguarda le competenze attribuite loro dalla legge e dal presente statuto, della tenuta di idonea documentazione della quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

11.5 il tesoriere segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni, cura l'impianto contabile e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'ambito della formazione del bilancio consuntivo, nonché degli eventuali bilanci preventivi e bilanci sociali.

ART. 12 Libri dell'Associazione

12.1 Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'associazione tiene il libro Verbale delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il libro dei Soci dell'associazione.

12.2 gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del Codice nel rispetto e con le modalità previste da apposita delibera del Consiglio Direttivo e dai regolamenti dell'Associazione.

ART.13 Bilancio Consuntivo e Preventivo

13.1 Gli esercizi dell'associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

13.2 Entro il mese di ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo, ove lo ritenga opportuno, predispone il Bilancio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre

all'approvazione dell'assemblea, convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile o (qualora particolari esigenze lo richiedano) entro il 30 giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

13.3 Entro il mese di marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo.

13.4 I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

13.5 I bilanci sono redatti nel rispetto delle modalità previste dall'art. 13 del Codice.

13.6 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice.

ART.14 Avanzi di gestione

14.1 Gli utili o gli avanzi di gestione saranno impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle ad esse direttamente connesse.

14.2 Vi è divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

ART.15 Scioglimento e Devoluzione del Patrimonio

15.1 Lo scioglimento dell'Associazione dovrà essere deciso con apposita Assemblea Straordinaria opportunamente convocata, che delibererà anche in relazione alla procedura di liquidazione ed alla nomina degli eventuali Liquidatori.

15.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del Codice e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, o, in mancanza alla **Fondazione Italia Sociale**. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART.16 Volontariato e lavoro dell'Associazione

16.1 L'Associazione di avvale di attività di volontari nei modi e termini previsti dal Codice ed in particolare dell'Art. 17 dello stesso D. Lgs 117/2017

16.2 L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo di altra natura, nel rispetto delle disposizioni di legge, alle condizioni e nei limiti di quanto disposto dall'art. 17 del Codice.

16.3 Le retribuzioni di ogni soggetto coinvolto nella vita dell'Ente sono fissate nel rispetto dei limiti imposti dalla legge ed in particolare dall'art. 8 del Codice.

ART.17 Responsabilità violazioni amministrative

17.1 Con riferimento all'art. 11 comma 6 del D. Lgs. n. 472 del 18.12.1997 l'Ente si assume nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono i tributi, Enti previdenziali, Enti soggetti al controllo in materia di sicurezza sul lavoro ed in genere, i debiti e gli oneri per sanzioni amministrative comminate in conseguenza di inosservanza o violazione di norme commesse dagli amministratori e/o direttore tecnico se nominato, in rappresentanza dell'Ente nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei poteri loro assegnati dal presente Statuto e dalla legge.

17.2 L'Ente si accollerà anche le eventuali spese ed oneri che gli stessi rappresentanti dovranno sostenere in merito a procedimenti giudiziari e innanzi alle Commissioni tributarie per le stesse infrazioni.

17.3 Tale assunzione varrà nei soli casi in cui il rappresentante dell'Ente abbia commesso tali violazioni senza dolo ed escludendo l'ipotesi in cui chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno all'Ente, agli associati o ai terzi. Viene altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle caratteristiche di particolare gravità indicate dall'art. 5 comma 3 dello stesso D.lgs. 472.

17.4 La particolare gravità della colpa dovrà intendersi provata quando le autorità competenti si saranno pronunciate in tal senso.

ART.18 Controversie

18.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà soggetta alla procedura di Mediazione di cui al D. Lgs. N. 28/2010 e s.m.i. da svolgersi presso un organismo di Mediazione accreditato, con sede nella città ove ha sede legale in quel momento l'Associazione, scelto di comune accordo fra le parti.

Esperito inutilmente il tentativo di cui sopra la controversia sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. L'arbitro sarà scelto dal Presidente del Tribunale di Massa.

ART. 19 Legge applicabile

19.1 Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si applicano le norme del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i. e, ove incompatibili, le norme contenute nel libro V del Codice Civile.

ART. 20 Foro Competente

20.1 fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 17 tutte le controversie a cui il presente Statuto potrà dar luogo, tanto per quel che riguarda la sua validità che per la sua interpretazione, la sua esecuzione, la sua cessazione od il suo annullamento, saranno esclusivamente di competenza del foro di Massa.

20.2 Per ogni tipologia di controversia farà riferimento la legge italiana.

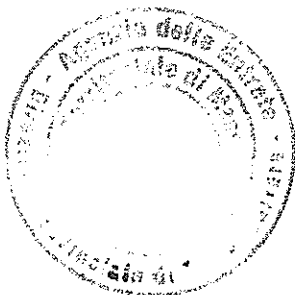
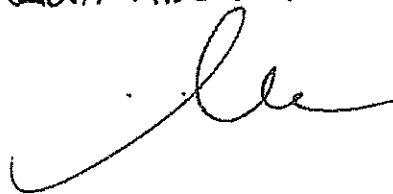
Il Presidente

BARBARA SOCCOL



Il Segretario

MARIA ADELE BARBERI



AGENZIA ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MASSA
16-5-2022

ALLA SERIE 3 AL N 605
SUL QUALE SONO STATI ESATTI
EURO Esente

Udienza del 16/5/2022
Anna Barberi
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

